



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 62 **del 28/01/2021**

nominato con D.P.G.R.V. n. 187 del 30 dicembre 2020,
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO, prof. Giuseppe Opocher _____

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti _____

OGGETTO: approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Bologna (UNIBO) per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo per gli allievi del Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore (I livello) e del Master di Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative (II livello) proposti dal Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES.

***Note trasparenza:** con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Bologna (UNIBO) per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo per gli allievi del Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore (I livello) e del Master di Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative (II livello) proposti dal Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES.*

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto, istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22.12.2005, è stato riconosciuto, con decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 02.04.2020, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del decreto legislativo 288/2003;

- ✓ dal combinato disposto tra l'articolo 2 comma 1 lett. e) e l'articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 26 del 2005 si desume che l'Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità anche quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione curricolare oltre che post lauream;
- ✓ il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica n. 270 del 22.10.2004, ed in particolare l'art. 3, comma 9, che stabilisce che “restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, ed in particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello;

Visto che:

- ✓ l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2019 ha approvato l'attivazione sia del master in Cure Palliative e Terapia del Dolore (I livello) che del master di Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative (II livello) proposti dal Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale – DIMES;
- ✓ con deliberazione del Consiglio di Dipartimento in data 16 luglio 2020 il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale ha dato mandato al Direttore di Dipartimento Prof. Mauro Gargiulo di approvare una convenzione per tirocini formative con questo Istituto;
- ✓ l'Alma Mater Studiorum ha richiesto la stipulazione di una convenzione per tirocini formativi con nota registrata al protocollo generale n. 4840 del 9 marzo 2020 a cui si dà seguito ora a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica da Covid 19;

Considerato che:

- ✓ sia ritenuto opportuno stipulare una convenzione di tirocinio nell’ambito dei Master sopra menzionati poiché, da un lato, si offre la possibilità agli allievi dei master di frequentare le strutture sia della sede di Padova che di Castelfranco Veneto (TV) di questo Istituto che secondo quanto previsto dall’Atto Aziendale sono specializzate in terapia del dolore e cure palliative e, dall’altro, le suddette strutture si giovano della formazione teorica acquisita da quegli allievi durante la frequenza dei moduli teorici previsti dai loro piani formativi;

Visto che:

- ✓ il decreto ministeriale n. 142 del 25.03.1998 adotta il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24.06.1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, in esecuzione della L. 24.06.1997 n. 196 – Norme in materia di promozione dell’occupazione;
- ✓ l’art.1 dell’allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 definisce il tirocinio come misura formativa di politica attiva del lavoro tesa a fornire un’opportunità lavorativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, oltre che a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del soggetto;
- ✓ l’art 11 dell’allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante;

Dato atto che:

- ✓ in ordine alla disciplina assicurativa prevista dalla convenzione si stabilisce che i tirocinanti siano coperti dall’Università con assicurazione presso l’INAIL – “Gestione per conto dello Stato” contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio – Polizza POSTE ASSICURA nr. 72315 con scadenza 31/10/2024, nonché con assicurazione per responsabilità civile– Polizza RCT-O UNIPOLSAI nr. 1-52380-65-171463068 con scadenza 31/10/2024 per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione delle predette attività;

- ✓ l'articolo 5 del testo di convenzione stabilisce che i tirocinanti vengano formati da entrambi gli enti contraenti, a seconda della rispettiva competenza, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Considerato inoltre che le attività sopra esposte sono compatibili con le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto –I.R.C.C.S. e acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore della U.O.C. Terapia del Dolore e Cure Palliative;

Richiamato il “Regolamento sulle frequenze e sui tirocini”, approvato con deliberazione del Commissario n. 646 del 16/12/2015;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare la convenzione, della durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione, tra l'Istituto Oncologico Veneto e l'Università degli Studi di Bologna, per lo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo presso le sedi IOV di Padova e di Castelfranco Veneto (TV) sia per il Master di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore che del Master di II livello di Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative;

IL COMMISSARIO

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 288/2003;

VISTE le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 14/09/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22/12/2005;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 187 del 30/12/2020;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare e sottoscrivere, la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto e l'Università degli Studi di Bologna, per lo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo sia per il Master di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore che del Master di II livello di Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che:
 - a) la presente convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e comunque produrrà effetti fino al termine del percorso formativo previsto dal Master;
 - b) in ordine alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, per tutto lo svolgimento del tirocinio presso le strutture dello IOV, il tirocinante è coperto dall'assicurazione obbligatoria "Gestione per conto dello Stato" contro gli infortuni che dovessero occorrere durante lo svolgimento dell'attività formativa– Polizza POSTE ASSICURA nr. 72315 con scadenza 31/10/2024, nonché dall'assicurazione per responsabilità civile– Polizza RCT-O UNIPOLSAI nr. 1-52380-65-171463068;
 - c) la stipulazione di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto;
- 3) di incaricare come uffici competenti, la U.O.C. Affari Generali, il Servizio Prevenzione e Protezione, la U.O.C. Terapia del Dolore e Cure Palliative, affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al dlgs. n. 33/2013.

Il Commissario
F.to – Dott. Giorgio Roberti –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° _____ fogli.

Padova, li

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), in Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale con sede in Bologna (Italia), in Via Massarenti 9, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Mauro Gargiulo, nato a Bari il 1 maggio 1961, il quale interviene al presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 16 luglio 2020;

E

L'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. denominato d'ora in poi "Soggetto ospitante" (C.F. 04074560287), nella persona del Legale Rappresentante, Dott. Giorgio Roberti, nato ad Oderzo (TV) il 1/9/1956, domiciliato per la carica in Padova Via Gattamelata n. 64 il quale interviene al presente atto in seguito a deliberazione del Commissario in data

(di seguito indicati congiuntamente come "le Parti")

PREMESSO CHE

- a. Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- b. ai sensi dell'art. 3 comma 9 del DM 270/04 restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello;
- c. la stipula e la gestione delle singole convenzioni per master e altri corsi professionalizzanti è demandata ai Direttori delle Strutture proponenti tali corsi (lettera H del Prov. Dir. Rep. n. 4331 del 4 dicembre 2014);

- d. con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Alma Mater Studiorum del 30 aprile 2019 è stata approvata l'attivazione del master in Cure Palliative e Terapia del Dolore (I livello) e del master di Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative (II livello) proposti dal Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES
- e. per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire i titoli di primo (Lauree) e secondo livello (Lauree Magistrali o Lauree Magistrali a ciclo unico) (o equipollenti);
- f. il credito formativo universitario rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- g. per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- h. nell'ambito degli "obiettivi e attività formative qualificanti delle classi" di cui all'art. 10 del D.M. 509/99 e successive modificazioni, possono essere previste attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
- i. il tirocinio curriculare si configura come completamento del percorso formativo e i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze relative al mondo del lavoro;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio curriculare presso le sue strutture studenti iscritti al master in Cure Palliative e Terapia del Dolore (I livello) e al master di Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative (II livello);

Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio, tanto nella sede IOV di Padova quanto nella sede distaccata di Castelfranco Veneto (TV), negli ambienti di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie già esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi così come specificati nell'Allegato alla presente convenzione. Il numero di tirocinanti sarà stabilito concordemente tra le Parti anche in considerazione della capacità ricettiva delle strutture in cui i singoli tirocini formativi saranno svolti, e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 3 lett. c) del decreto ministeriale n. 142 del 25.03.1998.

Nei casi di allievi dei suddetti Master che ricoprono il ruolo di dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto, anche se a tempo determinato o in aspettativa, il Direttore o il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui è incardinato il dipendente avallerà le attività formative previste dal corso di studi e dal progetto formativo individuale.

Il Soggetto ospitante si impegna inoltre a redigere, a fine tirocinio, una relazione finale sullo svolgimento dello stage e ad esprimere una valutazione di merito sulle attività svolte dal partecipante, se richiesta dal Consiglio Scientifico del Master per l'acquisizione dei crediti formativi.

Articolo 3 - Responsabilità del Consiglio Scientifico del master

L'individuazione dei nominativi da inviare presso il Soggetto ospitante viene effettuata dal Consiglio Scientifico del master, adottando criteri fondati essenzialmente sul merito e sulla congruità dei curricula con i progetti di cui al comma successivo.

L'indicazione della tipologia delle attività formative da svolgere presso il Soggetto ospitante è attribuita al Consiglio Scientifico del master.

Articolo 4 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti dall'Università con assicurazione presso l'INAIL – “Gestione per conto dello Stato” contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio – Polizza POSTE ASSICURA nr. 72315 con scadenza 31/10/2024, nonché con assicurazione per responsabilità civile– Polizza RCT-O UNIPOLSAI nr. 1-52380-65-171463068 con scadenza 31/10/2024 per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;

- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- il personale dipendente del Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dal Soggetto ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Articolo 5 – Obblighi di sicurezza

Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, affinché i tirocinanti vengano formati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

In ottemperanza al d.lgs. 81/08 si stabilisce fin d'ora che, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento dell'attività lavorativa, l'Ente Ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e destinatario delle medesime informazioni in materia di sicurezza adottate per le mansioni corrispondenti del proprio personale. L'Ente Ospitante è tenuto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e del decreto ministeriale 363/98 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori,

- 1) disporre ed erogare la formazione specifica e comunicare le informazioni necessarie ai tirocinanti relative ai rischi strettamente connessi all'attività svolta presso le proprie strutture;
- 2) attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- 3) fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti;
- 4) segnalare tempestivamente all'Ente Promotore qualsiasi infortunio a carico del tirocinante che possa verificarsi durante lo svolgimento delle proprie attività, nonché ogni sua eventuale assenza.

Articolo 6 - Programma di tirocinio curricolare

Il tirocinio curricolare non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e tantomeno vincola alla futura costituzione di rapporti di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal Direttore del master, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal Soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto contenente almeno:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutore didattico organizzativo e del responsabile dell'ente del Soggetto ospitante;
- c. obiettivi formativi, modalità e principali attività del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture afferenti al Soggetto ospitante;
- d. le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio.

Articolo 7 - Obblighi del Tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile del Soggetto ospitante e fare riferimento a questi ultimi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio o dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare, se richiesto dal Direttore del master, il diario delle attività svolte giornalmente;
- rispettare le norme contenute nel Codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti contraenti sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13-14.

I tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall' Istituto Oncologico Veneto, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

L'Istituto Oncologico Veneto e l'Università degli Studi di Bologna convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: l'Università mette a disposizione la propria informativa sul sito istituzionale, mentre il soggetto ospitante provvederà a rilasciare la propria informativa direttamente agli interessati. L'Università e il soggetto ospitante concordano altresì nel ritenere che i tirocinanti ospitati saranno chiamati a svolgere operazioni di trattamento su dati personali

per conto del soggetto ospitante e che, pertanto, quest'ultimo provvederà ad individuarli quali autorizzati al trattamento e rilascerà loro le istruzioni operative, alle quali essi dovranno attenersi nell'espletamento delle suddette operazioni di trattamento.

Articolo 9 - Risultati dell'attività

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà del Soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, fatta salva l'approvazione del Soggetto ospitante, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante presso il Soggetto ospitante.

Articolo 10 - Oneri finanziari

La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto ospitante e per l'Università.

Articolo 11 – Foro competente

Le parti convengono di risolvere amichevolmente le controversie che eventualmente dovessero insorgere in merito all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione. Nel caso non fosse possibile raggiungere un accordo a norma del comma precedente le Parti convengono che sia competente il Foro di Padova.

Articolo 12 – Durata e recesso

La presente Convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione, ha la durata di un anno o in ogni caso fino alla fine del percorso formativo del master.

Può essere rinnovata su iniziativa del Soggetto promotore che comunica la volontà di rinnovo a mezzo PEC, in caso di rinnovo del master.

Le parti possono recedere unilateralmente dandone comunicazione scritta, anche a mezzo PEC con obbligo di preavviso di almeno 60 giorni. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Articolo 13 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n.131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; le spese di bollatura sono a carico del Soggetto promotore.

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per l'Alma Mater Studiorum
Il Direttore del Dipartimento

(Prof. Mauro Gargiulo)

Per l'Istituto Oncologico Veneto-
I.R.C.C.S.
Il Commissario

(Dott. Giorgio Roberti)

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le seguenti clausole della convenzione di tirocinio: art. 11 in materia di recesso e art. 12 in materia di foro competente.

Per l'Alma Mater Studiorum
Il Direttore del Dipartimento

(Prof. Mauro Gargiulo)

Per l'Istituto Oncologico Veneto-
I.R.C.C.S.
Il Commissario

(Dott. Giorgio Roberti)

Presentazione dell'offerta formativa della U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure Palliative con Hospice di IOV, e proposta per tirocinio

L'ambito di svolgimento delle attività oggetto del Tirocinio curriculare presso IOV dei master di I° livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore e di II° livello di Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative è quello della U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure Palliative con Hospice, includente le attività consulenziali e di condivisione clinica multidisciplinare con le altre strutture dell'Istituto.

Il personale medico della struttura si caratterizza per multidisciplinarietà: Oncologia, Neurologia, Fisiopatologia e Terapia del Dolore; Medicina Fisica e Riabilitazione. Direttore dell'Unità è il dott. Fabio Formaglio e Referente per la formazione, e coordinatore dei medici tirocinanti, è il dott. Ardi Pambuku. Referente per gli infermieri tirocinanti è Mirsad Pasalic, coordinatore infermieristico dell'Hospice.

La SC di Terapia del Dolore e Cure Palliative con Hospice è articolata in 1) Ambulatori di Terapia del Dolore Oncologico, attivi tutti i giorni lavorativi nelle sedi di Padova e Castelfranco Veneto; 2) unità multiprofessionali di consulenza per dolore e per cure palliative, che effettuano anche pianificazioni assistenziali e di inserimento nella rete di cure palliative sui pazienti degenti, attivi nelle due sedi di IOV tutti i giorni lavorativi; 3) Hospice con 6 posti letto a Castelfranco Veneto; 4) attività ambulatoriale di terapia antalgica infiltrativa, trattamento antalgico Scrambler, Medicina Fisica e Riabilitazione, Osteoncologia e Cure Simultanee, aventi cadenza settimanale o bisettimanale.

Il percorso di tirocinio proposto si svolge in tutte le attività cliniche, organizzative (riunione settimanale di equipe), di formazione e ricerca dell'Unità, secondo un programma concordato con il referente della struttura ed in affiancamento agli operatori. Viene inoltre richiesto al tirocinante di sviluppare una linea di ricerca personale, le cui conclusioni sono presentate alle riunioni scientifiche dell'Unità, ed eventuale pubblicazione in riviste mediche scientifiche.